

numero			Bellinzona
2142	cl	1	27 maggio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale
Bundesgasse 3
Amministrazione federale delle finanze
3003 Bern

Consultazione del 23 aprile 2015 concernente le modifiche dell'Ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

Signora Consigliera federale,

con comunicazione del 23 aprile 2015, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha trasmesso ai Cantoni alcune modifiche dell'Ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), pregandoli di prendere posizione entro il 29 maggio 2015. Ringraziando per l'opportunità che ci è concessa, volentieri prendiamo posizione.

Con riferimento alle singole domande poste, il Consiglio di Stato osserva quanto segue.

Domanda 1: Siete d'accordo con la precisione della definizione di popolazione per il calcolo del potenziale di risorse per abitante, per il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti e per il calcolo dei contributi versati ai Cantoni finanziariamente deboli

Il Consiglio di Stato prende atto della precisazione concernente la definizione di popolazione per il calcolo del potenziale delle risorse, che rappresenta esclusivamente una modifica formale senza impatto sul dato utilizzato.

Si ritiene opportuno specificare nell'articolo di legge la fonte del dato di popolazione, perché esiste anche una popolazione non permanente pubblicata dall'Ufficio federale della migrazione (UFM).

Si suggerisce pertanto la seguente modifica dell'art. 3 (in corsivo):

*Le potentiel de ressources par habitant figure à l'annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l'année de référence par la moyenne de la population résidente permanente *moyenne* et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources, *populations obtenues dans le cadre de la statistique STATPOP de l'OFS.**

Per quanto attiene al calcolo della popolazione residente non permanente media, si rileva come la stessa non ha il medesimo peso in ogni Cantone. Questa situazione è il risultato sia dei fenomeni migratori propri di ogni Cantone sia del metodo di rilevamento.

A questo proposito si suggerisce un metodo alternativo per calcolare la popolazione non permanente media, il quale utilizza la media matematica degli invii statistici effettuati dai Comuni nell'ambito del Censimento federale, di gennaio (IV trimestre), aprile (I trimestre), giugno (II trimestre) e ottobre (III trimestre).

Questo metodo attenuerebbe le differenze tra i Cantoni che richiamano lavoratori di corta durata in periodi differenti dell'anno. Si pensi ad esempio ai Grigioni o al Vallese che, attraverso le loro stazioni sciistiche, vedono aumentare gli stranieri non permanenti soprattutto nei mesi invernali mentre in Ticino avviene il fenomeno inverso.

Domanda 2: Avete delle osservazioni sul fattore alfa per il quadriennio 2016-2019?

In merito alle modifiche tecniche proposte, il Consiglio di Stato non ha particolari osservazioni.

Si rileva tuttavia che il nuovo fattore alfa risulta essere particolarmente volatile (in tre periodi quadriennali il suo valore è fluttuato da 1.2% a 0.8% per ora passare a 1.5%). Ne consegue che anche la presa in conto della sostanza nel potenziale delle risorse fluttua fortemente.

Domanda 3: Avete delle osservazioni sui fattori beta per il quadriennio 2016-2019?

In merito ai nuovi fattori beta da applicare agli utili imponibili delle società a statuto speciale il Governo non ha osservazioni particolari in quanto trattasi di un semplice aggiornamento di valori rivelati empiricamente nel corso dell'ultimo quadriennio.

Domanda 4: Siete d'accordo di accogliere le disposizioni transitorie dell'articolo 54 a titolo definitivo nell'articolo 19, capoversi 5 e 6, conformemente alla proposta del Consiglio federale, sostenuta da Cantoni, partiti e cerchie interessate nel quadro della consultazione del secondo rapporto sull'efficacia?

Il Governo si dichiara d'accordo nell'accogliere a titolo definitivo le disposizioni transitorie in questione, le quali sono conformi alla proposta del Consiglio federale, sostenuta da Cantoni, partiti e cerchie interessate nel quadro della consultazione del secondo rapporto sull'efficacia.

Conformemente all'attuale impostazione dell'art. 19 cpv. 5 OPFC, alle società a statuto speciale non ancora tassate al momento dell'estrapolazione dati per la Nuova perequazione finanziaria deve essere associato un fattore di ponderazione beta pari a 1 (identico a quelle delle società tassate in via ordinaria). Per evitare ai Cantoni confrontati con un elevato numero di queste casistiche di essere eccessivamente penalizzati nel calcolo del potenziale delle risorse, nel 2012 nell'OPFC è stata integrata una disposizione transitoria (art. 54) che prevede – fino all'anno di calcolo 2013 - la non applicazione dell'art. 19 cpv. 5 qualora vengano forniti – in luogo dei dati relativi all'ultima tassazione definitiva – delle indicazioni provvisorie affidabili (i dati dichiarati dal contribuente).

La trasposizione del diritto transitorio in diritto definitivo è da salutare positivamente poiché permetterà di proseguire una prassi ormai collaudata, che non pone particolari problemi sotto il profilo tecnico nell'ambito della raccolta e trasmissione dei dati fiscali e che permette ai Cantoni di non essere penalizzati qualora, per dei motivi estranei alla volontà dell'amministrazione fiscale, determinati contribuenti al beneficio di uno statuto speciale non siano ancora stati tassati.

Domanda 5: Siete d'accordo con la semplificazione dell'ordinanza che chiede la soppressione degli allegati 1.2, 11, 13,2 e 14,3?

Il Consiglio di Stato saluta positivamente la semplificazione proposta dell'ordinanza che prevede la soppressione di alcuni allegati.

Domanda 6: Siete d'accordo con l'adeguamento del concetto e del metodo di calcolo dell'indicatore di povertà proposto dall'Ufficio federale di statistica, conformemente alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze?

Con la modifica dell'Ordinanza si propone di adeguare il concetto e il metodo di calcolo dell'indicatore di povertà in base alle proposte dell'Ufficio federale di statistica.

Il Consiglio di Stato, nell'ottica di migliorare la qualità del confronto intercantonale dell'onere dovuto a fattori sociodemografici, precisando meglio le basi di calcolo dell'indicatore di povertà, condivide le proposte avanzate dall'Ufficio federale di statistica.

Si evidenzia tuttavia che il nuovo metodo di calcolo, se condivisibile nel merito, dal profilo tecnico solleva qualche perplessità, poiché implica la necessità di abbinare i dati provenienti dalla statistica individuale con i dati della statistica finanziaria. Mentre la statistica individuale dopo più di un decennio dalla sua introduzione è oggi ben consolidata, la statistica finanziaria è relativamente giovane e non può così ancora dare le medesime garanzie sulla qualità dei dati forniti dai Cantoni.

Con le modifiche proposte nell'Ordinanza, nel calcolo dell'indicatore di povertà cantonale sono introdotti nuovi elementi che comportano correzioni nei dati forniti dai Cantoni (p.es. ponderazione, lista delle prestazioni considerate). Ne consegue, che per garantire la più completa trasparenza nel calcolo dell'indicatore di povertà e agevolare la verifica da parte del Cantone, il Governo crede sia indispensabile trasmettere ai Cantoni nell'ambito della procedura di verifica annua, oltre al risultato finale, anche i dati di dettaglio utilizzati per il calcolo dell'indicatore di povertà cantonale (lista delle prestazioni considerate, numero di beneficiari per prestazione, importo medio minimo e eventuali ponderazioni parziali).

Domanda 7: Volete formulare altre osservazioni riguardo all'adeguamento dell'OPFC per il terzo quadriennio 2016-2019?

Il Governo coglie l'occasione per ribadire come gli attuali meccanismi perequativi non considerano a sufficienza la particolare situazione del Ticino in quanto regione di frontiera e lontana dai principali centri del nostro paese.

In questo senso, il Consiglio di Stato riafferma la necessità di un trattamento diverso dei redditi dei frontalieri nell'indicatore delle risorse (tramite una riduzione più consistente della quota di redditi considerati dall'attuale 75% al 50%), ma anche l'esigenza di meglio considerare il fatto che il nostro Cantone non può beneficiare della collaborazione intercantonale allo stesso modo degli altri Cantoni.


Questa situazione, al pari di quella di alcuni Cantoni che dalla perequazione finanziaria e in particolare dalla compensazione degli oneri sembrano ricavare delle risorse eccessive, dovrà essere riesaminata in futuro.

Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà rivolgere alle nostre considerazioni le porgiamo, signora Consigliera federale, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali nicolo.parente@ti.ch;
renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch;
- Divisione delle risorse (dfc-dr@ti.ch);
- Delegato per le relazioni confederali (joer.debernardi@ti.ch);
- Pubblicazione Internet.